

F.A.Q.
relative al Corso di qualificazione per
“Educatore professionale socio-pedagogico” (60 CFU)

1. I diplomi di istruzione liceale in scienze umane e sociali e il diploma professionale per tecnico dei servizi socio-sanitari sono tra i requisiti che consentono di acquisire la qualifica di educatore socio-pedagogico in via transitoria attraverso il corso da 60 CFU?

No. Il comma 597 precisa che è possibile fruire della norma transitoria solo in presenza di almeno uno dei seguenti tre requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore, indipendentemente dal titolo di studio posseduto;
b) svolgimento dell'attività di educatore con qualsiasi titolo di studio per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Sono quindi esclusi i diplomi di istruzione liceale dell'area delle scienze umane e sociali e di istruzione professionale per i servizi socio-sanitari e educativi, conseguiti successivamente all'anno 2001/2002.

2. È previsto il riconoscimento crediti?

Sì. È previsto il riconoscimento dei crediti acquisiti precedentemente dallo studente, fino ad un massimo di 24 CFU, secondo le indicazioni fornite a livello nazionale dalle norme legislative di riferimento. Tale riconoscimento avverrà, sulla base della valutazione dei titoli da parte di una commissione preposta. Saranno in ogni caso riconosciuti solo titoli universitari che comportino l'acquisizione di CFU e una valutazione finale espressa in trentesimi.

3. In presenza dei requisiti previsti dalla legge, gli iscritti al corso di Laurea in Scienze dell'educazione L-19 possono chiedere il passaggio al corso di qualifica da 60 CFU?

No. Coloro che sono iscritti al corso di Laurea in Scienze dell'educazione (L-19) possono iscriversi al Corso di qualifica per Educatore da 60 CFU solo dopo avere sospeso o interrotto la carriera universitaria intrapresa.

4. Il corso 60 CFU è compatibile con l'iscrizione e la frequenza di altri corsi universitari?

No. Trattandosi di un corso che rilascia 60CFU, il corso non è compatibile con l'iscrizione e la frequenza di altri corsi universitari.

5. Se sono iscritta ad un altro corso universitario devo obbligatoriamente effettuare la rinuncia?

No. Posso esercitare il diritto alla sospensione del corso di studi purché nel rispetto di quanto previsto in materia, dal Manifesto degli Studi

6. Il corso 60 CFU prevede l'obbligo di frequenza?

No. Ad eccezione della partecipazione ad almeno un incontro laboratoriale e un incontro di orientamento sul project work.

7. Sono previste ulteriori edizioni del corso 60 CFU nei prossimi anni?

No. Ferme restando le normative vigenti, la terza edizione (2020-2021) sarà l'ultima del corso.

8. Il corso 60 CFU serve per lavorare nei nidi d'infanzia?

No. Il corso 60 CFU è stato istituito in base alla cosiddetta Legge Iori (L. 205/17), la normativa che regola l'inquadramento nei nidi è il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

9. Gli educatori con esperienza nei nidi possono partecipare al corso 60 CFU?

Sì, ma serve solo per lo svolgimento dell'attività di educatore in ambiti diversi dai nidi d'infanzia (L.205/17, comma 594).

10. Come è calcolata la quota di iscrizione al corso?

La prima rata pari a 500,00€ deve essere versata al momento dell'iscrizione da parte di tutti coloro che presentano un ISEE valido per le prestazioni agevolate al diritto allo studio universitario superiore a € 13.001. La seconda e la terza rata sono calcolate sulla base dell'ISEE presentato secondo modalità e tempi stabiliti dal Decreto di attivazione.